

**Ordinanza dell'Assemblea federale
sui giudici del Tribunale federale dei brevetti
(Ordinanza sui giudici del Tribunale federale dei brevetti)**

del 20 marzo 2009 (Stato 1° marzo 2010)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 17 della legge del 20 marzo 2009¹ sul Tribunale federale dei brevetti;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 2007²,

decreta:

Art. 1 Diarie e indennità dei giudici non di carriera

Le diarie, gli importi forfettari orari e le indennità per viaggi di servizio dei giudici non di carriera del Tribunale federale dei brevetti sono retti dall'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 marzo 2007³ sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.

Art. 2 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 13 dicembre 2002⁴ sui giudici è modificata come segue:

Titolo

...

Art. 1

...

Art. 3

...

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla legge del 20 marzo 2009⁵ sul Tribunale federale dei brevetti.

RU 2010 529

¹ RS 173.41

² FF 2008 349

³ RS 172.121.2

⁴ RS 173.711.2. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

⁵ Entra in vigore il 1° mar. 2010.